

INFORMAZIONI PER RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

persa automaticamente a seguito di residenza all'estero e naturalizzazione straniera (americana, canadese, australiana... ex art. 8, L.515/1912)



Le informazioni che seguono non sono esaustive, ma mettono in evidenza la necessità di alcune verifiche che devono precedere un eventuale rimpatrio in Italia, per coloro che non sono in possesso di passaporto italiano.

- A) Per coloro che hanno perso la cittadinanza italiana (*prima del 16 agosto 1992*) perché, emigrati all'estero, hanno acquistato una cittadinanza straniera (canadese, australiana, americana, ecc.) è possibile **riacquistare la cittadinanza italiana**, ai sensi dell'art. 13 della legge 91/1992:
- *dichiarando di volerla riacquistare e stabilendo la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione (punto c);
 - *automaticamente dopo un anno dalla propria residenza in Italia, salvo espressa rinuncia (punto d).
- B) **Prima di rimpatriare**, è assolutamente necessario **verificare se in Italia risulta trascritto l'attestato di perdita della cittadinanza italiana**, a seguito di naturalizzazione straniera. In caso negativo, è necessario portare, al Consolato Italiano più vicino alla propria abitazione estera, il **decreto di naturalizzazione straniera**, per la sua trasmissione in Italia: ciò è molto importante, perché se in Italia non risulta la perdita della cittadinanza italiana, non è ovviamente possibile procedere al riacquisto come detto nel punto A). Inoltre a seguito della richiesta di trascrizione della perdita della cittadinanza italiana si ricostruiscono le vicende anagrafiche dell'emigrato, che alcune volte ha già, senza saperlo, riacquisito la cittadinanza italiana (ai sensi dell'art. 9, c. 1, punto 3 della Legge 555/1912). Questa fase di acquisizione notizie è indispensabile, perché ogni situazione dipende dalle vicende personali che risultano registrate.
- C) Altre notizie utili:
- *nel caso di rimpatrio per riacquisto della cittadinanza italiana, anche se al momento del rientro in Italia si è in possesso di passaporto straniero, non è più necessario il permesso di soggiorno, ma, a seconda dello Stato di provenienza, è sufficiente il timbro uniforme Schengen che la Polizia di frontiera appone sul passaporto o la "dichiarazione di presenza" da rendere al Questore entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.
 - *nel caso di dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, dovrà essere versato un contributo di € 200, sul conto corrente postale del Ministero.

Qualsiasi ulteriore informazione è acquisibile presso il Consolato Italiano più vicino.

Per le notizie sulla vita in Italia, a Capurso, è consultabile il sito Web
www.comune.capurso.bari.it

A cura degli Uffici Demografici-Comune di Capurso

e-mail: serv.demografici@comune.capurso.bari.it